

Fondo di garanzia Pmi, finanziamenti fino a 160 milioni con l'effetto leva

DI BENITO FUOCO

Finanziamenti bancari attivabili per associazioni, enti religiosi e organizzazioni non profit. È l'effetto concreto della sezione speciale del Fondo di garanzia Pmi, operativa dal 21 settembre 2026. Un cambio di marcia che arriva trent'anni dopo l'istituzione del Fondo.

Da una decina di giorni, infatti, gli enti del Terzo settore (Ets) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere al Fondo di garanzia per le Pmi tramite una sezione speciale. La misura deriva dall'accordo interministeriale del 29 maggio 2026 tra Mimit, Mef e ministero del lavoro; la circolare Mcc/Fondo Pmi n. 6/2026 ne stabilisce le regole operative. È il passaggio da una risposta emergenziale, sperimentata durante la pandemia, a uno strumento permanente: il principale meccanismo pubblico di facilitazione del credito diventa accessibile in modo strutturale anche al non profit.

Funzionamento e regole della sezione speciale. La base normativa è l'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del dl n. 145/2023, il decreto Anticipi, convertito dalla legge n. 191/2023. La dotazione è di 10 milioni di euro, stanziati dalla legge n. 118/2025, di conversione del dl n. 95/2025, in vigore dal 10 agosto 2025. Grazie a un effetto leva stimato di 1:16, le risorse possono attivare finanziamenti bancari fino a circa 160 milioni di euro, con un impatto significativo rispetto all'erogazione diretta di contributi.

La sezione è rivolta agli Ets iscritti al Runts, ma non al Rea, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti non iscritti né al Runts né al Rea. Per i soggetti già presenti nel Rea, come le imprese sociali e gli Ets a prevalente attività commerciale, l'accesso al Fondo ordinario era già previsto, entro il limite del 5% della dotazione annua. La distinzione riflette la bipartizione tra Ets commerciali e non commerciali prevista dall'articolo 79 del dlgs n. 117/2017, il Codice del Terzo settore. Questi ultimi svolgono attività di interesse generale gratuitamente o a

corrispettivi non superiori ai costi effettivi e si finanziano soprattutto con contributi pubblici, liberalità e quote associative. Flussi diversi dai ricavi d'impresa rendono inadeguato il tradizionale scoring creditizio. Perciò la sezione speciale opera senza applicare il modello ordinario di valutazione del merito creditizio previsto dalla Parte IX delle Disposizioni operative: non un privilegio, ma un adeguamento tecnico alla natura degli enti. La garanzia è interamente gratuita, perché i premi sono a carico della sezione, e copre l'80% della singola operazione, sia per investimenti sia per liquidità; nel regime ordinario, quest'ultima beneficia normalmente del 50%. Il limite è di 60.000 euro per operazione, ma lo stesso ente può cumulare più finanziamenti garantiti: la soglia non è un massimale assoluto per beneficiario.

Gli enti religiosi devono indicare nella domanda gli estremi del provvedimento di riconoscimento civile e la prefettura presso il cui registro delle persone giuridiche risultano iscritti. Per loro non si applicano né la disciplina sulla determinazione della dimensione d'impresa, cui è convenzionalmente associata la qualifica di piccola impresa, né il requisito della «non difficoltà», che nel Fondo ordinario esclude i soggetti in crisi.

Conclusione. La sezione speciale non amplia soltanto la platea dei beneficiari: ridefinisce il rapporto tra finanza pubblica agevolata e mondo non profit. Il Fondo di garanzia, istituito dall'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996, ha avuto per decenni una vocazione esclusivamente imprenditoriale. L'estensione agli Ets riconosce che anche gli enti impegnati in finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale hanno bisogno di credito e che la garanzia pubblica può ridurre le barriere di accesso. La sfida è ora diffondere la conoscenza dello strumento tra organizzazioni spesso lontane dalla cultura finanziaria d'impresa: il Fondo è operativo, gratuito e utilizzabile.

— © Riproduzione riservata —

